

N. R.G. 39713/2018



**TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA  
DICOTTESIMA SEZIONE CIVILE**

In composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Silvia Albano  
ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 39713/2018 promossa da:

**TRA**

[redacted] nata il [redacted] in proprio e  
in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori,  
[redacted] nato il [redacted]  
[redacted] nata il [redacted]  
[redacted] con il patrocinio dell'Avv.to Salvatore Fachile;

- ricorrenti -

**E**

**MINISTERO DELL'INTERNO**, in persona del Ministro p.t., rappresentato e  
difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato;

- resistente -

**NONCHE'**

P.M. in persona del Procuratore della Repubblica

- interventore ex lege -

**OGGETTO:** riconoscimento della cittadinanza italiana

**Ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con ricorso depositato il 5 giugno 2018 i ricorrenti convenivano in giudizio il  
Ministero dell'Interno chiedendo gli venisse riconosciuta la cittadinanza italiana  
*iure sanguinis*, per essere discendenti diretti di [redacted]

Nel ricorso i ricorrenti testualmente esponevano:

"1. I ricorrenti sono discendenti diretti di [redacted] nato [redacted]  
[redacted] come da allegato schema della discendenza (doc. n. 3).

*In parti-colare:*

- [redacted] emigrò in Brasile e generò il figlio [redacted]
- da quest'ultimo, nacque la figlia [redacted] nel [redacted]
- da quest'ultima nacque la figlia [redacted] nel [redacted] odierna ricor-rente;
- dalla stessa nacquero i figli minorenni [redacted] e [redacted]  
[redacted] ricorrenti".

La linea di discendenza rappresentata trova riscontro nella documentazione  
depositata telematicamente.

Il Ministero resistente si è costituito in giudizio sollevando una serie di eccezioni  
ed opponendosi all'accoglimento della domanda.

Con riguardo alla prima questione sollevata, deve ritenersi che, con riferimento  
alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del  
termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa  
considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della  
domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza  
sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato



compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.

Il Ministero sostiene inoltre che secondo il “ Decreto n. 58 A” emanato il 15.12.1889 dal Governo provvisorio brasiliano, gli italiani presenti in territorio brasiliano alla data del 15.11. 1889 , e tra essi l'avo dell'odierna attrice, avrebbero ottenuto la “naturalizzazione” automatica brasiliana a meno che non avessero manifestato dinanzi ai propri consolati la volontà di permanere cittadini della nazione di origine. Più nel dettaglio il Decreto in esame detto anche “Grande Naturalizzazione” stabiliva che sarebbero stati “ considerati brasiliani tutti gli stranieri residenti nel Brasile alla data del 15 novembre 1889 salvo dichiarazione in contrario fatta dinanzi il rispettivo Comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”. Successivamente, il Decreto n. 386 dello stesso anno, estese la facoltà di presentare detta dichiarazione negativa di accettazione anche “presso il console della nazione di origine” .

Va sottolineato che la norma non fu accolta con favore dai paesi stranieri i cui cittadini erano emigrati massivamente in Brasile, e per quanto riguarda l' Italia, fu ritenuta inapplicabile dalla giurisprudenza; rappresentativa in tal senso è la Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli, Udienza 5 ottobre 1907, che ebbe a sottolineare che ai sensi delle disposizioni generali del codice civile dell'epoca “in nessun caso le leggi di un paese straniero” potevano “derogare alle leggi proibitive del regno e che concernano le persone, i beni e gli atti”; osservò ancora la Corte che la cittadinanza, sulla base della legge dell'epoca (art. 11 cod. civile), si perdeva in caso di rinuncia e trasferimento della residenza all'estero, ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera. Secondo la Cassazione la parola “ottenere” presupponeva ontologicamente una preventiva richiesta dell'interessato, e dunque nel caso della naturalizzazione, l'ottenere presupponeva l'avere prima domandato. Proseguiva la Cassazione sottolineando l'impossibilità di presumere la rinuncia alla propria nazionalità sulla base di un comportamento meramente negativo, senza averne “la prova chiara ed esplicita”.

La conclusione – pur formulata da giurisprudenza risalente nel tempo – appare coerente con la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale ed assoluto, che può perdersi solo in forza di una rinuncia volontaria ed esplicita; in altre parole dal fatto negativo del mancato esercizio della rinuncia alla cittadinanza brasiliana non può discendere l'automatica perdita della cittadinanza italiana. In questo senso l'art.8 della L.555/1912, che pone in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza debba sostanziarsi in un atto consapevole e volontario, si può ritenere in linea di continuità con il Codice civile del 1865.

In conclusione, considerata la prova della genealogia fornita in questa sede, si può affermare la sussistenza del diritto vantato dai ricorrenti.

Le spese di lite possono compensarsi attesa la novità della questione.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando,

- Dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani.
- Ordina al Ministero dell'Interno, e per esso all' ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei



registri dello stato civile della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti

- Spese compensate

Così deciso in Roma il 25 febbraio 2020

LA GIUDICE  
*Dott.ssa Silvia Albano*

